

Carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino dell'Unione Europea – Cass. n. 20856/2022

Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) - Carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino dell'Unione Europea ex art. 10 del d.lgs. n. 30 del 2007 - Rilascio - Condizioni - Previa richiesta in via amministrativa - Necessità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

In tema di carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino dell'Unione europea, l'art. 10 del d.lgs. n. 30 del 2007, interpretato in conformità alla normativa U.E. volta ad assicurare in modo sostanziale il diritto all'unità familiare, consente all'autorità giudiziaria di riconoscere al ricorrente il diritto ad ottenere la carta in questione, in presenza dei requisiti normativamente previsti, a seguito di rituale domanda in sede giudiziaria, pur in mancanza di una apposita richiesta in sede amministrativa, in quanto nei giudizi in materia il giudice può attribuire una qualunque forma di protezione ritenga adeguata ai fatti allegati dell'interessato, riguardando tale facoltà anche la fase amministrativa del procedimento, sulla base del ruolo attivo di cooperazione istruttoria svolto dalle diverse autorità - amministrative e giurisdizionali - nell'individuare la tipologia di misura di protezione adottabile in concreto, e senza che il riconoscimento di un diritto fondamentale e autodeterminato, come quello in esame, possa essere escluso dando prevalenza a meri formalismi. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva rigettato la domanda di rilascio della suddetta carta di soggiorno in ragione del fatto che il ricorrente, in possesso di tutti i requisiti, avesse chiesto in via amministrativa solo il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari).

Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 20856 del 30/06/2022 (Rv. 665125 - 01)

Corte

Cassazione

20856

2022